

DIPARTIMENTO per la Salute e il Welfare

SERVIZIO: Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario

UFFICIO: Osservatorio sociale e Integrazione socio-sanitaria

L'Estensore

Dott. Alberto Rossi
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Alberto Rossi
(firma)

La Dirigente del Servizio

Dott.ssa Tamara Agostini
(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Angelo Muraglia
(firma)


La Componente la Giunta

Dott.ssa Marinella Selocco
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza
(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li

14 APR. 2017



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 21 MAR. 2017

Deliberazione N. 112

L'anno il giorno del mese di 21 MAR. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – Modifica dell'art. 6 comma 5

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 15 novembre 2016 che conferma l'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e sociosanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013, già adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 552/P del 25 agosto 2016;

CONSIDERATO che per l'anno 2017 non saranno applicabili per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito gli scaglioni ISEE previsti per il solo anno 2016 dall'art. 6 comma 5 dell'atto di indirizzo applicativo in oggetto;

CONSIDERATO che i nuovi Enti di ambito distrettuale gestori del Piano Sociale 2016-2018 dovranno adottare nuovi regolamenti di accesso ai servizi sociali, come previsto dagli artt. 1 e 3 dell'atto di indirizzo applicativo in oggetto e dal nuovo Piano Sociale, e definire le modalità delle prestazioni agevolate anche per gli assistiti dei servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari sulla base di soglie ISEE prestabilite, nel rispetto delle soglie minima e massima di cui agli artt. 3 e 5 dell'atto di indirizzo applicativo in oggetto;

VISTE le proroghe disposte dai commi 14 e 15 della legge regionale 12 gennaio 2017 n. 4 alla procedura di costituzione dei nuovi Ambiti distrettuali sociali e di adozione dei Piani sociali di ambito distrettuale;

CONSIDERATA l'opportunità e l'urgenza di definire una nuova disciplina di esenzione, in deroga all'atto di indirizzo applicativo regionale in oggetto e al nuovo Piano Sociale 2016-2018, con scaglioni ISEE omogenei a livello regionale, nelle more delle proroghe disposte dalla legge regionale 12 gennaio 2017 n. 4;

DATO ATTO CHE il Dirigente del Servizio "Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario", competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

DATO ATTO CHE il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole del Dirigente del Servizio competente, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritti

1. di approvare la nuova tabella di calcolo dell'ammontare della compartecipazione per l'anno 2017 da inserire al comma 5 dell'art. 6 dell'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e sociosanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 così come specificato nel nuovo testo in **Allegato A** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e del nuovo testo dell'atto di indirizzo applicativo sul BURAT e sul sito internet www.osr.regione.abruzzo.it

**ATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO PER L'ATTUAZIONE OMOGENEA E INTEGRATA
DEL D.P.C.M. 159/2013 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**



Art. 1.

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente atto di indirizzo ha lo scopo di promuovere l'applicazione omogenea sul territorio regionale, nel settore dei servizi e prestazioni sociali e socio-sanitari, della disciplina prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

2. L'applicazione del presente atto di indirizzo spetta agli Enti di Ambito Territoriale Sociale (ATS) e ai Comuni appartenenti agli ATS della Regione Abruzzo, che sono tenuti ad aggiornare i regolamenti unici a livello di ambito per l'accesso ai servizi sociali, la cui obbligatorietà è stata introdotta dal punto 8 della Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 30.01.2007, n. 58/6 "Approvazione linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate".

3. I regolamenti a livello di Ambito Territoriale Sociale, ovvero di Comune, recepiscono il D.P.C.M. 159/2013 e il presente Atto di indirizzo, predisposto ai sensi del comma 6 dell'art. 14 dello stesso D.P.C.M., al fine di disciplinare l'ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate.

4. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente locale erogatore.

5. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:

- a) Servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano sociale regionale vigente e segnatamente:
 - a.1. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
 - a.2. Telesoccorso e teleassistenza;
 - a.3. Centri diurni per disabili, minori, anziani;
 - a.4. Residenze anziani;
 - a.5. Residenze disabili;
 - a.6. Servizi per la prima infanzia;
 - a.7. Servizi di trasporto;
- b) Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati;
- c) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).



6. L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione, di cui al comma 5, potrà essere successivamente aggiornato dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni sulla base delle previsioni del Piano sociale regionale 2016-2018 e dei macro-livelli e obiettivi di servizio definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 2.

Contenuti minimi dei regolamenti per l'accesso agevolato

1. L'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), sulla base di appositi regolamenti adottati dagli Ambiti Territoriali Sociali e/o dai Comuni della Regione Abruzzo, in applicazione del D.P.C.M. 159/2013.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), del precedente articolo 1, aventi natura sociale o socio-educativa, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 1, e di quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, i regolamenti prevedono che sia presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera a), comma 5 dell'art.1, rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
6. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., possono presentare all'Ente di Ambito Sociale o al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
8. I regolamenti unici per l'accesso ai servizi sociali, approvati dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni che ne fanno parte, già previsti dal punto 8 delle linee guida di cui alla DCR 58/6 del 2007, contengono i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, e le relative procedure di valutazione delle condizioni sociali.

Art. 3.
Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie



1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare, nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento dell'Ambito Territoriale Sociale e del Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Nei regolamenti unici, con particolare riguardo ai servizi residenziali e semiresidenziali socio-sanitari, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, gli Enti locali erogatori dell'agevolazione procedono all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata sulla base delle soglie ISEE stabilite, prevedendo le specifiche modalità di pagamento e riscossione delle quote soggette a compartecipazione e mantenendo comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.

4. Gli Enti locali erogatori dell'agevolazione accedono al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria ex DGR n. 189 del 22 marzo 2016, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale.

Art. 4.
Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenni, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenni con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è



integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013

Art. 5.

Determinazione delle soglie

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.

2. Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

3. Il limite massimo per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), è fissato in € 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale.

4. Compatibilmente con i rispettivi equilibri di bilancio, anche al fine di assicurare il principio di equità nell'accesso ai servizi, gli Enti di Ambito Sociale e i relativi Comuni appartenenti all'Ambito stabiliscono, nei regolamenti unici, le soglie intermedie di percentuale di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni gradualmente di compartecipazione progressiva, nel rispetto della soglia minima e massima di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le tariffe e i servizi soggetti al regime di compartecipazione fra quelli previsti dall'articolo 1 per quanto di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli Enti di Ambito Sociale e i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale adeguano i rispettivi regolamenti unici al presente atto di indirizzo entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. Gli Enti di Ambito Sociale e i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale, che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale

d'Abruzzo 30.01.2007 n. 58/6, approvano i regolamenti unici entro lo stesso termine per l'aggiornamento previsto dal comma 1.

3. Gli Enti di Ambito Sociale trasmettono i regolamenti aggiornati al Servizio "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo entro 10 giorni dalla loro adozione.

4. L'accesso degli Enti locali al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria di cui al comma 4 dell'art. 3 è subordinata all'effettiva adozione dei regolamenti unici per l'accesso ai servizi sociali, in coerenza con il presente atto di indirizzo.

5. Per il solo anno 2017, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 4, per le prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001, si applicano provvisoriamente per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito gli scaglioni di ISEE previsti nella seguente tabella:

scaglione	da ISEE	a ISEE	percentuale di compartecipazione dovuta dall'assistito
1	€ 8.000	€ 14.000	20%
2	€ 14.001	€ 18.000	40%
3	€ 18.001	€ 21.000	60%
4	€ 21.001	€ 36.000	80%
5	€ 36.001		100%

